

Allegato "A" all' Atto Costitutivo

STATUTO

Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata " SYLVATICA" che ha il fine sociale di promuovere la conoscenza e tutte quelle attività scientifiche, formative, divulgative, di ricerca e didattiche legate alla Zoologia, Botanica, Ecologia, Micologia, Paleontologia e tutte le altre discipline riconducibili alle Scienze Naturali.

Art. 2

L'Associazione ha durata fino al 31 Dicembre 2027 e potrà essere prorogata.

Art. 3

L'Associazione ha sede ad Alatri (FR) in Via Sicilia n. 5

Art. 4

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di promuovere la conoscenza delle Scienze Naturali, Biologiche, Ecologiche e Paleontologiche, intese dal punto di vista sistematico e tematico (ricerca, classificazione, studio degli ecosistemi e problematiche correlate). Gli scopi prefissi verranno attuati mediante:

- Attività di ricerca;
- Produzione di materiali divulgativi e/o didattici e turistici (musealizzazione, mostre, itinerari naturalistici, pacchetti didattici, audiovisivi e materiali informatici);
- Attività di informazione e formazione (corsi, seminari, attività nelle scuole ecc.)
- Elaborazione di eventuali proposte progettuali nei settori di competenza
- Gestione di tutte quelle strutture e attività in linea con gli scopi sociali

Art. 5

Il Patrimonio è costituito:

- dai beni immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti da avanzi di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- dalle entrate costituite dalle quote sociali;
- dal ricavo proveniente dall'organizzazione di manifestazioni, eventi, pubblicazioni, produzione di materiali didattici, divulgativi e turistici, corsi;
- dai contributi dello Stato, Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche iniziative o progetti;
- dai contributi di sponsor, altre Associazioni o Enti privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 6

L'esercizio finanziario chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro 30 gg. dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio d' Amministrazione il Bilancio Consuntivo e il Bilancio preventivo del successivo esercizio.

Organi dell'Associazione

Art. 7

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio di Amministrazione

Soci

Art. 8

I soci sono tutti coloro che, prendendo atto e accettando lo Statuto, le finalità dell'Associazione e il programma, chiedono di essere iscritti alla suddetta e che verseranno, a seconda delle categorie come di seguito individuate, una quota di iscrizione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Sono soci Fondatori coloro i quali hanno dato vita all'Associazione. Essi hanno potere propositivo e deliberativo su tutte le iniziative ed attività dell'Associazione, nonché sul bilancio consuntivo e preventivo della stessa.

Sono soci Ordinari coloro i quali, previa apposita richiesta di adesione soggetta ad approvazione del Consiglio d'Amministrazione e successivamente versando la quota di iscrizione annuale, collaborano alle attività di volontariato dell'Associazione. Soci Fondatori e soci ordinari costituiscono l'Assemblea dell'Associazione.

Sono soci Aderenti tutti coloro che ne faranno richiesta o che accetteranno di esserlo nel corso delle attività dell'Associazione, possono in qualsiasi momento chiedere di diventare soci Ordinari. In base alle attività programmate e alle decisioni del consiglio d'Amministrazione i soci Aderenti potranno essere informati di tutte o parte delle attività dell'Associazione tramite posta ordinaria, elettronica o qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

Art. 9

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali sociali.

Art. 10

I soci che non avranno rinnovato l'adesione, tramite il versamento della quota sociale, allo scadere del dodicesimo mese dall'iscrizione o dall'ultimo rinnovo, non verranno più considerati iscritti all'Associazione.

La qualità di socio si perde anche per decesso, dimissioni, ed indegnità, quest'ultima votata dall'Assemblea e ratificata dal Consiglio.

Sono considerati atti indegni nei confronti dell'Associazione:

- Sfruttamento dell'Associazione per fini personali;
- Ostruzionismo immotivato in ordine alle attività svolte;
- Comportamenti incivili.

Criteria di Ammissione

Art. 11

Il Consiglio decide l'Ammissione di un socio in base ai seguenti criteri.

In linea generale, viste le finalità dell'Associazione, i soci dovranno:

- essere in linea con i principi e le finalità dell'Associazione, e avere un'adeguata conoscenza di uno dei settori previsti per il conseguimento degli scopi sociali;
- non svolgere attività contrastanti o lesive alle finalità o al buon nome dell'Associazione;
- collaborare alle attività dell'Associazione in base alle proprie attitudini, disponibilità e competenze, ed in relazione alle necessità di essa;
- non danneggiare con dichiarazioni e comportamenti inadeguati l'immagine e gli intenti dell'Associazione.

Amministrazione

Art. 12

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri (Consiglieri) eletti dai soci fondatori all'atto della costituzione dell'Associazione per la durata di tre anni e successivamente dall'Assemblea dei Soci con scadenza triennale.

In caso di dimissioni, indegnità o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione tra gli eventuali non eletti, in ordine di preferenze ricevute, alle ultime elezioni dello stesso. Nel caso non vi sia quest'ultima possibilità e qualora si verifichi una sussistenza di Consiglieri inferiore a 3 componenti si dovrà procedere alla convocazione di un'Assemblea Straordinaria per il rinnovo del Consiglio stesso.

Alla scadenza naturale del mandato il Consiglio dovrà essere rinnovato mediante la convocazione di un'Assemblea Straordinaria.

Art. 13

Il Consiglio nomina tra i suoi componenti un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario. I membri del Consiglio, se le disponibilità di bilancio lo consentono, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle attività dell'Associazione.

Art. 14

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte l'anno rispettivamente per deliberare sui bilanci consuntivo e preventivo, sull'ammontare delle quote sociali e pianificare le attività dell'Associazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede alla compilazione dei Bilanci preventivi e consuntivi di ogni anno e della loro presentazione in Assemblea e compila il regolamento per il buon funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 16

Il Presidente ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione in rapporto a terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi d'urgenza, qualora fosse impossibile convocare il Consiglio, può esercitare i poteri di quest'ultimo, con ratifica del Consiglio nel corso della riunione immediatamente successiva.

Art. 17

Il Segretario redige i verbali di Consiglio e cura la contabilità dell'Associazione.

Assemblee

Art. 18

I soci Fondatori e Ordinari costituiscono l'Assemblea dell'Associazione che viene convocata almeno una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e almeno due volte qualora sia necessario rinnovare il Consiglio d'Amministrazione.

L'Assemblea può essere inoltre convocata in seduta straordinaria dal Consiglio d'Amministrazione o su richiesta motivata da almeno un decimo dei soci (fondatori e ordinari), a norma dell'art. 20 C.C.

Le sedute assembleari possono svolgersi in qualsiasi luogo con convocazione che, corredata dell'ordine del giorno, deve essere affissa presso la sede sociale o in apposta bacheca e/o inviata a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima del suo svolgimento. L'Assemblea è valida quando, in prima convocazione, sia presente la maggioranza dei soci (fondatori e ordinari) e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci.

Art. 19

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio d'Amministrazione, e su quant'altro stabilito per legge o dal presente Statuto.

Art. 20

Hanno diritto d'intervento e di voto tutti i soci fondatori e ordinari che, in caso di assenza possono farsi rappresentare da altri soci. Ogni socio non può possedere più di una delega. Non possono essere delegati da altri soci i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'approvazione dei Bilanci consuntivo e preventivo.

Art. 21

L'Assemblea provvede a nominare un proprio Presidente. Il Presidente nomina un Segretario dell'Assemblea e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità di eventuali deleghe e il diritto e turno d'intervento all'Assemblea.

In ogni Assemblea deve essere redatto apposito verbale controfirmato dal Presidente e Segretario dell'Assemblea ed eventualmente dai due scrutatori.

Art. 22

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberate con maggioranze previste dall'art. 21 C.C.

Scioglimento

Art. 23

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 C.C.

Art. 24

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci o tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di 3 Provirari da nominarsi dall'Assemblea, essi giudicheranno ex bono ex aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Alatri, 10 Settembre 2007